



Comune di Castelverrino

Provincia di Isernia

Via San Rocco, 71 – 86080 Castelverrino (IS) – Tel. 0865 770127 – Fax 0865 770007
PEC: comune.castelverrino@pec.leonet.it

CONSIGLIO COMUNALE

COPIA DI DELIBERAZIONE

N° 5 del 12-05-2022

OGGETTO: : APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2022

ADUNANZA PUBBLICA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

L'anno **duemilaventidue**, addì **dodici** del mese di **maggio** alle ore **18:50** nella sala delle adunanze della sede municipale con apposito avviso scritto, contenente gli argomenti da trattarsi, diramato dal Sindaco a tutti i Consiglieri, è stato convocato nelle forme prescritte dalla legge il Consiglio Comunale.

All'appello risultano rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

PANNUNZIO Christian	Presente
PANNUNZIO Antonio	Presente
ZARLENGA Adelmo	Presente
MECCIA Gino	Assente
MECCIA Vitale	Presente

RICCI Pasqualina	Presente
SFORZA Ennio	Presente
FABIANI Vincenzo	Presente
MISISCHIA Maurizio	Assente
BAGNOLI Felicianonio	Presente
MASTROMONACO Antonio	Presente

Totale: Presenti n. 9 - Assenti n. 2.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (*art.97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000*) il Segretario Comunale PASQUALE DE FALCO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Christian Pannunzio nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 prevede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015.

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

ATTESO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle

finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: " Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00	"Beni merce"
0,76%	1,06%	0,00	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00	Altri immobili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di confermare per l'anno 2022 le seguenti misure di aliquota IMU:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
5,00 per mille	Abitazione principale di lusso A1 – A8 – A9
8,60 per mille	Fabbricati gruppo "D"
8,60 per mille	Aree fabbricabili
8,60 per mille	Altri immobili

DATO ATTO che relativamente all'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019), dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

DATO ATTO, altresì, che il Comune di Castelverrino ricade in area montana ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e che, pertanto, i terreni agricoli sono esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019;

RIMARCATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel vigente Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI:

- ✓ l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- ✓ l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, che stabilisce il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

DATO ATTO che l'art.3, comma 5 - sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, stabilisce che "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Con il seguente risultato della votazione, espressa nei modi e forme di legge, proclamata dal Presidente:
Votanti n. 9; Favorevoli n. 9;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU da applicare nell'anno 2022:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
5,00 per mille	Abitazione principale di lusso A1 – A8 – A9
8,60 per mille	Fabbricati gruppo "D"

8,60 per mille	Aree fabbricabili
8,60 per mille	Altri immobili

la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022;

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti Favorevoli n. 9;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

OGGETTO: : APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2022

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile del Servizio interessato esprime, ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, parere **Favorevole** in merito alla regolarità tecnica della deliberazione di Consiglio N. 5 del **12-05-2022**.

Li, 10-05-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Christian Pannunzio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario esprime, ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, parere **Favorevole** in merito alla regolarità contabile della deliberazione di Consiglio N. 5 del **12-05-2022**.

Li, 10-05-2022

Il Responsabile del Servizio
Economico - Finanziario
F.to Christian Pannunzio

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Christian PANNUNZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PASQUALE DE FALCO

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 16-05-2022 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) al N. 148 del Registro Pubblicazioni;
- è stata trasmessa con nota N. _____ in data _____ al Prefetto (Art. 135, comma 2, del D. Lgs. n° 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 16-05-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PASQUALE DE FALCO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 16-05-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
PASQUALE DE FALCO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Dalla residenza comunale, li 12-05-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PASQUALE DE FALCO

Pubbl. N. 148

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 16-05-2022 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, 16-05-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquale De Falco